

N. R.G. 1542/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Consigliere relatore
Dott. [REDACTED]	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1542/2022**

con OGGETTO: **Contratti bancari (deposito bancario, etc)**

promossa da:

[REDACTED] (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

APPELLANTE

contro

[REDACTED] (C.F. 05963470637), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

APPELLATO

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

sentenza non definitiva del Tribunale di Siena n. 47/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021;
sentenza definitiva del Tribunale di Siena n. 125/2022 pubblicata il 12.02.2022

CONCLUSIONI

In data 12 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni

Per la parte appellante [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:

- in via principale, in riforma in parte qua della sentenza non definitiva n. 47/2021, pubblicata il 26 gennaio 2021 e della sentenza definitiva n. 125/2022 pubblicata il 12.02.2022, pronunciate dal Tribunale di Siena, G.U. dott. ██████████ nel giudizio R.G. n. 262/2018, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. dell'atto di citazione notificato dalla società attrice per tutti i motivi esposti nel corso del presente giudizio; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate nei confronti di ██████████; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, del diritto alla ripetizione degli addebiti effettuati sui rapporti in contestazione nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione ovvero dal deposito della domanda di mediazione, in quanto pagati con rimesse solutorie; nel merito, rigettare interamente le domande tutte di parte attrice perché inammissibili e, comunque, totalmente infondate in fatto ed in diritto e non provate; in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado, oltre che del presente giudizio di appello;

In subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, disporre CTU al fine di eliminare di rideterminare i presunti indebiti sulla base della documentazione depositata in giudizio e non considerata (ovvero ritenuta nulla) dal Giudice di prime cure;

in ogni caso, in ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, condannare la ██████████ al pagamento, in ripetizione, delle maggiori somme che la ██████████ dovesse versare in esecuzione della sentenza impugnata;

- in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.

Per la parte appellata ██████████ SRL :

In via principale:

- rigettare l'impugnazione proposta da ██████████ per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare le sentenze n. 47/2021 del 26/01/2021 nella parte in cui "dichiara la parziale nullità dei contratti oggetto di causa, per come specificato in parte motiva" (pag. 28 sent. non definitiva); n. 125/2022 del 12/02/2022 nella parte in cui "dichiara che, alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 92.983,88 a credito della correntista ██████████ dichiara che, alla data del 31.12.2014, ██████████ ha illegittimamente applicato sul conto partitario anticipi n. 406.23 e quindi girocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 146.655,00; dichiara che, alla data del 31.12.2014, il saldo del conto partitario anticipi n. 406.23 era pari ad € 282.168,85 a debito della correntista ██████████" e condannare ██████████ a "rimborsare in favore di ██████████ 2/30 delle spese di lite da

essa sostenute, che liquida – per l'intero – in Euro 1.241,00 per spese ed Euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali” (cfr. pag. 11 sentenza definitiva); In via subordinata:

- in caso di accoglimento anche di un solo motivo di appello ex adverso proposto, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado come di seguito riportate:

“In via principale, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, dei rapporti di conto corrente n. 40530 e n. 40623 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo di conto n. 40530 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società le partite indebitamente corrisposte alla Banca anche per il conto corrente n. 40623 (girocontate sul c/c n. 40530) . In via subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'illegittimità e la nullità degli interessi superiori ai tassi BOT, non validamente pattuiti, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2 -bis della L. 2/2009, l'illegittimità e la nullità della prassi adottata in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili, alle spese, alla prassi adottata in tema di valute e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo del conto n. 40530 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società le partite indebitamente corrisposte alla Banca anche per il conto corrente n. 40623 (e girocontate sul c/c 40530). In via ulteriormente subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'inefficacia delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse, per violazione dell'art. 118 TUB e, per l'effetto, condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro -tempore, alla restituzione in favore della [REDACTED] della somma che sarà provata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istruttoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria. In estremo subordine, qualora i conti correnti n. 40530 e n. 40623 dovessero essere ritenuti chiusi, accertare e dichiarare la nullità dei rapporti, per violazione degli artt. 1418, 1325 c.c. e 117, primo e terzo comma, TUB e per l'effetto condannare la Banca a corrispondere all'attrice la somma di Euro 268.861,65 (ovverosia quanto ad € 56.706,31 per il conto corrente n. 40530 e quanto ad € 212.155,34 per il conto corrente n. 40623), o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria; oppure, accertare e dichiarare la nullità dei predetti rapporti per violazione degli artt. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2 -bis della L. 2/2009, e per l'effetto condannare la Banca a corrispondere all'attrice la somma di Euro 247.742,58 (ovverosia quanto ad € 56.403,42 per il conto corrente n. 40530 e quanto ad € 191.339,16 per il conto corrente n. 40623), o la mag-

giore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria . In ogni caso: - accertare che [REDACTED] ha applicato all'attrice sul conto corrente n. 40530 e sul conto 40623 interessi usurari, in violazione degli artt. 644 c.p., della L. n. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovuto a [REDACTED] su detti conti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso; - con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato di € 1.214,00". In ogni caso: - condannare [REDACTED] alla rifusione delle spese di giudizio di secondo grado e confermare la statuizione di condanna alle spese legali della sentenza di primo grado e delle spese di CTU.

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2018 [REDACTED] conveniva [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Siena, esponendo:

- di intrattenere con [REDACTED] il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 40530 ed il rapporto di conto corrente anticipi n. 40623;

- che i contratti erano nulli per difetto di forma scritta, che erano stati addebitati interessi ultra-legali e usurari; che la Banca aveva illegittimamente esercitato lo jus variandi in corso di rapporto; con riferimento al rapporto n. 40530 eccepiva inoltre l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle altre commissioni variamente denominate.

Parte attrice chiedeva quindi di rideterminare il corretto saldo dei conti corrente. Con l'iscrizione a ruolo non erano prodotti i documenti indicati in atto di citazione ed in particolare la "relazione peritale redatta dalla Martingale Risk".

Si costituiva in giudizio [REDACTED] eccependo in via preliminare la nullità per indeterminatezza della citazione anche in correlazione alla mancata produzione della relazione tecnica di parte; contestava nel merito la domanda.

Parte attrice provvedeva al deposito dei documenti circa venti giorni prima della prima udienza (deposito 3 giugno 2018; prima udienza il 26 giugno 2018); in tale udienza la difesa di parte convenuta eccepiva la "inammissibilità delle produzioni documentali

da ultimo svolte in quanto successive al momento di iscrizione della causa sul ruolo”, il giudice osservava che “i termini preclusivi per le produzioni documentali” non erano “ancora maturati” e disponeva “procedersi oltre assegnando i termini” richiesti ex 183 c.p.c..

Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale di Siena con sentenza non definitiva n. 47/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021 così statuiva:

“dichiara la parziale nullità dei contratti oggetto di causa, per come specificato in parte motiva;

rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l’espletamento di supplemento di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ai fini della determinazione delle somme illegittimamente addebitate e del saldo dare-avere tra le parti;

rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva”.

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

“la Banca convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità dell’atto di citazione per genericità ed indeterminatezza ai sensi degli artt. 163 comma 3° nn. 3 e 4 e 164 comma 4° c.p.c. Tale eccezione è infondata, in quanto la società attrice ha chiaramente indicato sia la causa petendi della propria domanda, ovvero la nullità dei contratti di conto corrente e di conto anticipi o, quantomeno, la nullità di alcune clausole contenute nei relativi contratti, sia il petitum, ovvero la restituzione delle somme illegittimamente addebitate per interessi, commissioni e spese in conseguenza delle lamentate nullità contrattuali. Del resto, la Banca convenuta si è ampiamente difesa, in diritto ed in fatto, rispetto alle questioni di nullità sollevate dalla società attrice. [...]

È pur vero che, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, la società attrice non ha prodotto i documenti indicati nell’atto di citazione; ██████████, infatti, ha prodotto i documenti in questione solo in data 3.6.2018, dunque successivamente non solo all’iscrizione a ruolo ma anche alla costituzione in giudizio della Banca avvenuta il 30.5.2018. Tale ritardata produzione costituisce in effetti una irregolarità [...] tuttavia, l’iniziale mancata produzione non può comportare l’effetto indicato dalla Banca convenuta, ovvero l’inammissibilità della successiva produzione dei documenti medesimi, in quanto, per come del resto evidenziato dal Giudice sin dall’udienza di

prima comparizione, la produzione dei documenti a prova diretta è consentita sino alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c.; né la Banca convenuta ha chiesto un termine a difesa per poter replicare alla produzione in questione, effettuata successivamente alla costituzione in giudizio della convenuta medesima. In concreto, dunque, esclusa l'inammissibilità della produzione, deve ritenersi che la produzione in questione non abbia determinato neanche una lesione del diritto di difesa della Banca [...]

la Banca convenuta ha poi eccepito la prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie effettuate dalla correntista nel periodo antecedente al decennio dalla notificazione dell'atto di citazione ovvero della domanda di mediazione [...] devono ritenersi prescritte tutte le rimesse solutorie effettuate antecedentemente all'11.4.2006 [...]

il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.

Nel caso di specie, tuttavia, per come evidenziato supra, la società attrice ha richiesto, ben prima dell'introduzione del giudizio, con la citata lettera del 14.1.2016, tutti i documenti, ovvero contratti ed estratti conto, relativi ai due rapporti di conto corrente oggetto della presente causa; e la Banca, all'esito di tale richiesta ha inviato la sola documentazione poi prodotta dall'attrice in giudizio per come indicato nell'atto di citazione; in particolare, sono stati prodotti parte del contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 405.30 del 23.1.2001, privo delle condizioni generali di contratto (doc. 8 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.), le condizioni generali di contratto relative ai servizi di incasso e di accettazione degli effetti (doc. 9 fasc.att.; doc. 3 conv.), le pattuizioni del 2009 e del 2011 (doc. 10 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.) ed il contratto di apertura di credito del 4.3.2015 (doc. 11 fasc.att.) Quanto poi agli estratti conto, la società attrice ha prodotto gli estratti conto dall'1.1.2006 al 31.12.2009 relativi al conto corrente ordinario n. 405.30 e gli estratti conto dall'1.1.2006 al 31.12.2014 per il conto anticipi n. 406.23.

La medesima società attrice, peraltro, in mancanza di consegna della documentazione richiesta nella sua integralità in via stragiudiziale, nel corso del presente procedimento, ha ulteriormente richiesto l'esibizione dei documenti mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed il Giudice ha autorizzato il consulente tecnico d'ufficio ad acquisire i documenti mancanti. Tuttavia, nonostante l'autorizzazione del Giudice, la Banca non ha prodotto i documenti in questione. In questa prospettiva, la società attrice, cliente correntista dell'istituto di credito, si è dunque adoperata per fornire la prova documentale delle proprie allegazioni, mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall'ordinamento, ed ha posto in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, riuscendovi solo in parte, in quanto la Banca è rimasta parzialmente inerte rispetto alle richieste, sia a quelle avanzate prima del giudizio che all'ordine del Giudice, volte ad ottenere tale documentazione; tale condotta induce a ritenere provato, in via presuntiva, quanto lamentato dall'attrice e non risultante dai contratti in atti [...]

non risulta in atti alcun documento contrattuale di apertura del conto anticipi n. 406.23; la semplice produzione delle norme generali di contratto relativamente ai "servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero" non appare infatti sufficiente a fornire la prova scritta della stipulazione di tale contratto, posto che le norme generali sono accessorie al vero e proprio contratto e non valgono a sostituirlo.

È poi vero che risultano prodotti alcuni documenti, relativi agli anni 2009, 2011 e 2012, contenenti modifiche delle condizioni del conto corrente ordinario n. 405.30 e del conto anticipi n. 406.23, sottoscritti dal solo correntista. In tali documenti, intitolati "Accordo sulla modifica delle condizioni economiche", il correntista ha preso atto di alcune modificazioni delle condizioni del contratto e ha dichiarato di sottoscrivere il documento e di "approvare il contenuto della presente". Dunque, tali documenti non costituiscono una semplice informativa ma una proposta di modifica contrattuale rispetto alla quale il correntista ha formulato un'espressa accettazione e, quindi, rappresentano un vero e proprio accordo contrattuale contenente delle modifiche all'originario con-

tratto, ovviamente sempre nei limiti in cui le pattuizioni siano conformi alle disposizioni in materia di validità dei contratti bancari.

Ciò chiarito, la società attrice, in subordine rispetto alla nullità dell'intero contratto per mancanza di forma scritta, ha lamentato la nullità della clausola determinativa degli interessi ultralegali, per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 1284 comma 3° c.c., e per indeterminatezza.

Ribadita la validità ed efficacia del contratto del 23.1.2001, si deve rilevare che in tale contratto risultano espressamente stabiliti, per scritto, i tassi d'interesse, sia quello attivo che quelli passivi, sia quello per sconfinamento, se autorizzato, sia quello entro i limiti del fido. [...]

Dunque, con riferimento al conto corrente ordinario n. 405.30, nel ricalcolo delle somme dovute, devono essere applicati gli interessi contrattualmente pattuiti o quelli inferiori concretamente applicati dalla Banca.

Viceversa, con riferimento al conto anticipi, in mancanza di specifica indicazione degli interessi, devono essere applicati gli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.

La società attrice ha anche lamentato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c.. [...]

nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ██████████ ██████████ ha stipulato con ██████████ ██████████ il contratto di conto corrente ordinario n. 405.30 in data 23.1.2001, dunque in epoca successiva alla deliberazione del C.I.C.R. precedentemente citata, e che, in tale contratto, per quel che interessa in questa sede, le parti, oltre a prevedere espressamente i tassi di interessi creditori e debitori, hanno altresì pattuito sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Tuttavia, la clausola in questione non risulta "specificamente approvata per iscritto" e, come tale, è inefficace, secondo quanto previsto dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000. Dunque, per il periodo in cui sono stati prodotti gli estratti conto, sul conto corrente ordinario n. 405.30, non è dovuta alcuna capitalizzazione.

Nessuna questione in tema di anatocismo si pone poi per il conto anticipi, che è un mero partitario, per il quale gli interessi risultano addebitati sul conto corrente ordinario. [...]

con riferimento ancora al conto corrente ordinario n. 405, risultano irrilevanti tutti gli altri accordi prodotti, ovvero sia l'Accordo sulla modifica delle condizioni economiche dell'8.11.2011, sia l'Accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 26.10.2011 sia quello del 2.3.2011, in quanto gli estratti conto relativi a tale conto corrente ordinario si riferiscono al periodo dal 2006 al 2009; dunque tali accordi, ove anche ritenuti validi, non consentirebbero alcun ricalcolo delle somme eventualmente dovute dalla correntista alla Banca, in quanto riferiti ad un periodo per il quale non sono stati prodotti gli estratti conto.

Quanto agli accordi relativi al conto anticipi n. 406 in mancanza del contratto di apertura di tale conto e nell'impossibilità di comprendere a cosa si riferiscano le modificazioni, gli accordi in questione devono essere ritenuti inefficaci.

Come già accennato supra, infine, risulta irrilevante anche il contratto del 14.3.2015, in quanto relativo anch'esso ad un periodo per il quale non sono stati prodotti gli estratti conto. [...]

considerato che nel caso di specie, nell'originario contratto del 23.1.2001, la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, dal ricalcolo devono essere escluse le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto dal ricalcolo; il calcolo richiesto ed effettuato nel supplemento di consulenza risulta quindi superfluo. [...]

dal momento che in nessuno dei due rapporti risulta espressamente regolata né la commissione su accordato (CA) né la commissione di istruttoria veloce (CIV), anche le somme addebitate a tale titolo devono essere escluse dal ricalcolo.

Infine, con riferimento alle spese ed alle valute, devono essere applicate solo quelle espressamente previste nel contratto del 23.1.2001.

Alla luce di quanto precede risulta altresì superata ogni considerazione sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 TUB, nel senso che le eventuali modifiche peggiorative sono evidentemente nulle perché non concorda-

fessionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente per 2/3 a carico di [REDACTED] e per 1/3 a carico di [REDACTED]

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

“Con la sentenza non definitiva già emessa, il Giudice ha provveduto a risolvere tutte le questioni in diritto relative ai contratti oggetto di causa. A questo punto, pertanto, resta solo da prendere atto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta, volta a rideterminare le somme illegittimamente addebitate e il saldo dare-avere tra le parti sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza non definitiva [...]

Risulta preclusa in questa sede ogni questione relativa alla legittimità o illegittimità della pattuizione dell'anatocismo sul conto corrente n. 405.30, posto che tale questione è stata decisa nella sentenza non definitiva.

Ciò detto, sulla base dei criteri di calcolo precedentemente indicati, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, le somme illegittimamente addebitate dalla Banca sul conto corrente ordinario n. 405.30, nel periodo per il quale risultano prodotti gli estratti conto dal 1.1.2006 al 31.12.2009, ammontano ad € 16.256,00.

Ed allora, poiché - come appena accennato - in relazione al conto corrente n. 405.30 sono in atti solo gli estratti conto dall'1.1.2006 al 31.12.2009, il ricalcolo del saldo è possibile solo sino a tale data. In particolare, considerato che il saldo finale del conto corrente alla data del 31.12.2009 (ultimo estratto conto in atti) era pari ad € 76.727,88 a favore del correntista, tale saldo deve essere rettificato aggiungendo l'importo illegittimamente addebitato di € 16.256,00 e si deve dichiarare che alla suddetta data del 31.12.2009, il saldo era pari ad € 92.983,88.

D'altro canto, con riferimento al conto partitario anticipi n. 406.23, dalla consulenza tecnica è emerso che, sino al 31.12.2014, data dell'ultimo estratto conto in atti, è stato illegittimamente addebitato l'importo complessivo di € 146.655,00. Proprio perché tale conto era un partitario anticipi e gli importi per competenze calcolati su tale conto erano in realtà addebitati sul conto corrente ordinario n. 405.30, visto che non

sono stati prodotti gli estratti conto del conto corrente ordinario successivi al 31.12.2009, non è possibile effettuare un vero e proprio ricalcolo del conto corrente in epoca successiva al 31.12.2009 e sino al 31.12.2014, ma si può solo dichiarare che sul conto partitario anticipi n. 406.23 sono state illegittimamente generate competenze per € 146.655,00 che sono state poi, altrettanto illegittimamente, girocontate sul conto corrente n. 405.30

Resta poi fermo, ovviamente, l'importo risultante dall'ultimo estratto conto del conto partitario anticipi n. 406.23 pari ad € 282.168,85 a debito del cliente, in quanto tale conto, proprio perché costituito da un partitario, contiene in realtà solo le somme anticipate dalla Banca al cliente e quelle versate a seguito dell'incasso degli effetti, mentre le competenze (interessi e spese) erano girocontati sul conto corrente n. 405.30.

In ogni caso, dunque, pur dovendosi ribadire la parzialità dei conteggi fin qui svolti, derivante dal fatto che non sono stati prodotti gli estratti conto del conto corrente n. 403.50 successivi al 31.12.2009 e non è stato quindi possibile rideterminare il saldo del conto corrente in questione alla data del 31.12.2014, poiché le somme dovute dalla correntista ██████████ pari ad € 282.168,85, sono inferiori a quelle ad essa dovute dalla Banca, pari ad € 16.256,00 + € 146.655,00 = € 162.911,00, anche tenuto conto del saldo positivo del conto corrente, la richiesta di restituzione somme deve essere in concreto rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. In questo senso, considerato che la domanda di accertamento delle nullità contrattuali è stata in larga parte accolta, sussiste quella reciproca parziale soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3”.

L'appello.

2. Proponeva appello ██████████ ritenendo le sentenze gravate errate e ingiuste, formulando i seguenti motivi di impugnazione

1) violazione art. 163, comma 3, n. 3 e 4 e art. 164 comma 4 c.p.c., violazione art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c., art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.; impugna la sentenza non definitiva del Tribunale di Siena laddove ha rigettato l'eccezione di nullità e/o indeterminazione della citazione, con lesione del principio del contraddittorio, qualificando come

mera “irregolarità” la produzione dei documenti, offerti in comunicazione (art. 163, c 3, n. 5 c.p.c.) ed elencati in citazione, successivamente alla iscrizione della causa a ruolo ed alla costituzione della convenuta.

2) violazione art. 119 TUB, art. 210 c.p.c., art. 2697 cc e art. 1283 cc; censura la sentenza non definitiva nella parte in cui: 1) ha ritenuto (pag. 14) che, a fronte della richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla correntista, la Banca avrebbe consegnato solo “il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 405.30 del 23.1.2001, privo delle condizioni generali di contratto [...]”; 2) ha affermato che la correntista “ha ulteriormente richiesto l’esibizione dei documenti mancanti ai sensi dell’art. 210 c.p.c” ed il Giudice avrebbe “autorizzato il consulente tecnico d’ufficio ad acquisire i documenti mancanti” 3) ha sostenuto (pag. 15) che la Società avrebbe “posto in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine [...] tale condotta induce a ritenere provato, in via presuntiva, quanto lamentato dall’attrice e non risultante dai contratti in atti” 4) non ha considerato il contratto di cc depositato dalla convenuta”

3) violazione art. 1284 cc, art 6 delibera CICR 9.2.2000, art. 117 TUB: il Giudice, errando, ha ritenuto di considerare nullo, con riferimento ai tassi di interesse, l’accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 29.4.2009 relativo al cc ordinario n. 405; la sentenza è parimenti errata laddove afferma: “Quanto agli accordi relativi al conto anticipi n. 406, in mancanza del contratto di apertura di tale conto e nell’impossibilità di comprendere a cosa si riferiscano le modificazioni, gli accordi in questione devono essere ritenuti inefficaci”, trattandosi, con ogni evidenza, della pattuizione del tasso di interesse applicato al rapporto anticipi n. 406 ;

4) violazione art. 112 c.p.c., art. 2033 cc e art. 2696 cc: il Tribunale, da un lato, afferma del tutto correttamente che non è possibile effettuare un ricalcolo del saldo del cc 405.30 per il periodo successivo al 31.12.2009 mancando i relativi estratti conto ma, dall’altro lato, erra e, al contempo, viola l’art. 112 c.p.c. laddove afferma che “si può solo dichiarare che sul conto partitario anticipi n. 406.23 sono state illegittimamente generate competenze per € 146.655,00 che sono state poi, altrettanto illegittimamente, girocontate sul conto corrente n. 405.30”.

Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma delle sentenze, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti delle sentenze impugnate, delle quali chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 settembre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

3. Con il primo motivo (*“violazione art. 163, comma 3, n. 3 e 4 e art. 164 comma 4 c.p.c., violazione art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c., art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.; impugna la sentenza non definitiva del Tribunale di Siena laddove ha rigettato l’eccezione di nullità e/o indeterminatezza della citazione, con lesione del principio del contraddittorio, qualificando come mera “irregolarità” la produzione dei documenti, offerti in comunicazione (art. 163, c 3, n. 5 c.p.c.) ed elencati in citazione, successivamente alla iscrizione della causa a ruolo ed alla costituzione della convenuta”*) parte appellante in sintesi lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità della citazione di primo grado posto che i documenti nella stessa richiamati e, in particolare, la perizia di parte, sono stati prodotti non con l’iscrizione a ruolo ma solo successivamente.

Il motivo è infondato.

Come già osservato dal Tribunale la citazione introduttiva del giudizio recava una adeguata esposizione in fatto, con preciso riferimento ai rapporti contrattuali, la specifica deduzione delle nullità, l’esatta quantificazione degli importi che si assumevano indebiti; vi era quindi, autonomamente ed a prescindere dal rinvio alla perizia di parte ed agli altri documenti, una adeguata esposizione dei “fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” e la “determinazione della cosa oggetto della domanda” ex art. 163 numeri 3) e 4) c.p.c.

Posto che le ragioni ed il contenuto della domanda erano sufficientemente determinate nella stessa citazione (tanto che parte convenuta, costituendosi in giudizio ha compiutamente articolato le proprie difese), l'irregolare produzione dei documenti richiamati in citazione solo successivamente alla costituzione in giudizio ed all'iscrizione a ruolo non ha determinato alcuna nullità ex art. 164 comma quarto c.p.c.; la produzione documentale è comunque avvenuta antecedentemente alla prima udienza di comparizione, con possibilità di difesa e replica nei concessi termini ex 183 c.p.c.

4. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo ed il terzo motivo (“2) *violazione art. 119 TUB, art. 210 c.p.c., art. 2697 cc e art. 1283 cc*); *censura la sentenza non definitiva nella parte in cui: 1) ha ritenuto (pag. 14) che, a fronte della richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla correntista, la Banca avrebbe consegnato solo “il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 405.30 del 23.1.2001, privo delle condizioni generali di contratto [...]; 2) ha affermato che la correntista “ha ulteriormente richiesto l’esibizione dei documenti mancanti ai sensi dell’art. 210 c.p.c” ed il Giudice avrebbe “autorizzato il consulente tecnico d’ufficio ad acquisire i documenti mancanti” 3) ha sostenuto (pag. 15) che la Società avrebbe “posto in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine [...] tale condotta induce a ritenere provato, in via presuntiva, quanto lamentato dall’attrice e non risultante dai contratti in atti” 4) non ha considerato il contratto di cc depositato dalla convenuta” 3) *violazione art. 1284 cc, art 6 delibera CICR 9.2.2000, art. 117 TUB: il Giudice, errando, ha ritenuto di considerare nullo, con riferimento ai tassi di interesse, l’accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 29.4.2009 relativo al cc ordinario n. 405; la sentenza è parimenti errata laddove afferma: “Quanto agli accordi relativi al conto anticipi n. 406, in mancanza del contratto di apertura di tale conto e nell’impossibilità di comprendere a cosa si riferiscano le modificazioni, gli accordi in questione devono essere ritenuti inefficaci”, trattandosi, con ogni evidenza, della pattuizione del tasso di interesse applicato al rapporto anticipi n. 406”*).*

I motivi sono parzialmente fondati.

Occorre chiarire che la statuizione del Tribunale ha avuto ad oggetto due rapporti: 1) il conto corrente ordinario n. 40530; 2) il conto corrente anticipi n. 40623.

4.1. Per il conto corrente ordinario n. 40530 risultano prodotti: l'originario contratto di apertura del 23.1.2001; gli estratti conto dal primo trimestre 2006 all'ultimo trimestre 2009; alcuni "accordi di modifica": uno del 29 aprile 2009 ed altri del 2011-2012 (quest'ultimi quindi irrilevanti, in quanto riferiti a periodi successivi rispetto all'ultimo estratto conto disponibile).

4.1.1. Il Tribunale ha ritenuto nulla la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza (*"nel caso di specie, nell'originario contratto del 23.1.2001, la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, dal ricalcolo devono essere escluse le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto dal ricalcolo"*). Per tale statuizione non è stato proposto uno specifico motivo di appello; in ogni caso la pattuizione della CMS con indicazione unicamente di una "aliquota" percentuale, come nel caso in esame è in effetti nulla ex 1346 c.c., mancando la specificazione del valore o base di calcolo, che non può desumersi in via indiretta dalla sola utilizzazione della denominazione "Commissione Massimo Scoperto", posto che con tale dizione, come risulta dalle stessa definizione della Banca di Italia richiamata anche dalle Sezioni Unite, sono indicate commissioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con applicazione tanto del "criterio assoluto" (conteggio effettuato sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, sulla "punta", a prescindere dalla durata di tale saldo) ovvero del "criterio relativo" (calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero avuto una durata superiore ad un certo numero di giorni, normalmente dieci; vedi, in motivazione Cass. SU 20/06/2018, n.16303, punto 6.1.: *"la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione "nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello*

scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento". Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti"; vedi anche Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825 : "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata"; vedi, anche in motivazione Cass. sez. I, 29/02/2024, n.5359: "questa Corte [...] ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata").

L'importo di € 12.577,61 addebitato complessivamente a titolo di CMS deve quindi essere comunque scomputato in quanto indebito.

(vedi allegato 2 alla seconda relazione di CTU)

	TOTALI	22.130,99	514,88	6.695,13
	Int. creditorî	0,00	514,88	0,00
	Int. debitorî	6.325,74	0,00	4.331,86
	CMS	12.577,61	0,00	0,00

4.1.2. Sempre con riferimento al conto corrente ordinario n. 40530 il Tribunale ha poi escluso la capitalizzazione trimestrale, ritenendo che il contratto di apertura fosse privo delle condizioni generali e della specifica sottoscrizione.


In realtà il testo completo anche delle condizioni generali era stato prodotto dalla banca convenuta e, in ogni caso, le previsioni relative a tassi di interesse e capitalizzazione trimestrale reciproca, con indicazione di TAN e TAE erano debitamente sottoscritte dal cliente

(vedi doc. 3 di parte convenuta)

-TASSO A CREDITO : DEC. 23.01.01 TAN 3,000% TAE 3,033%
CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
-TASSO A DEBITO : DEC. 23.01.01 TAN 14,750% TAE 15,586% PER SCONF. SE AUTORIZZ
TAN 7,750% TAE 7,978% FIDO 101
CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
-COMM.NE MASSIMO SCOPERTO: DEC. 23.01.01 ALIQUOTA 0,2500%
(ALIQUOTA AGG.VA 0.2500% SU SCONFINAMENTO SE AUTORIZZATO)

4.1.3. Per il contratto conto corrente ordinario n. 40530 la decisione del Tribunale deve essere parzialmente riformata, con scomputo dei soli importi addebitati a titolo di CMS (€ 12.577,61), con rideterminazione del saldo al 31 dicembre 2015 (non in € 92.983,88 a credito del correntista, come ritenuto dal Tribunale ma) in € 89.305,49 a credito del correntista (76.727,88+12.577,61; vedi motivazione del Tribunale: *le somme illegittimamente addebitate dalla Banca sul conto corrente ordinario n. 405.30, nel periodo per il quale risultano prodotti gli estratti conto dal 1.1.2006 al 31.12.2009, ammontano ad € 16.256,00. [...] considerato che il saldo finale del conto corrente alla data del 31.12.2009 (ultimo estratto conto in atti) era pari ad € 76.727,88 a favore del correntista, tale saldo deve essere rettificato aggiungendo l'importo illegittimamente addebitato di € 16.256,00 e si deve dichiarare che alla suddetta data del 31.12.2009, il saldo era pari ad € 92.983,88*”).

4.2. Per il conto corrente anticipi n. 40623 non è stato prodotto l'originario contratto di apertura; sono stati prodotti gli estratti conti dal primo trimestre 2006 all'ultimo trimestre del 2014; sono stati inoltre prodotti alcuni “accordi di modifica” (il primo del giugno 2012 : vedi nell'ambito del doc. 10 di parte attrice in primo grado).



Posto che trattasi, pacificamente di un “conto anticipi”, nel quale quindi è data evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, con annotazione in “dare” al correntista delle anticipazioni di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti e successiva annotazione in “avere” in occasione della successiva riscossione del credito sottostante con addebito degli interessi per il periodo, senza alcuna capitalizzazione od altro, gli accordi di modifica pacificamente sottoscritti con specificazione dei tassi applicati sono di per sé sufficienti per escludere l’applicazione del disposto dell’art. 117 TUB.

In sostanza per tale conto corrente gli indebiti conteggiati nella relazione di CTU devono limitarsi solo al primo periodo, privo di qualsiasi pattuizione, ovvero dal 2006 (considerando la prescrizione parziale già conteggiata) sino al secondo trimestre 2012, per complessivi € 82.162,50 (vedi conteggi parziali, allegato 3 alla seconda relazione di CTU: 2006 € 15.988; 2007 € 10.390; 2008 € 15.586; 2009 € 5.126; 2010 € 8.976; 2011 € 15.795; primi due trimestri 2012 € 10.301,50).

5. Con il quarto motivo (“*violazione art. 112 c.p.c., art. 2033 cc e art. 2696 cc: il Tribunale, da un lato, afferma del tutto correttamente che non è possibile effettuare un ricalcolo del saldo del cc 405.30 per il periodo successivo al 31.12.2009 mancando i relativi estratti conto ma, dall’altro lato, erra e, al contempo, viola l’art. 112 c.p.c. laddove afferma che “si può solo dichiarare che sul conto partitario anticipi n. 406.23 sono state illegittimamente generate competenze per € 146.655,00 che sono state poi, altrettanto illegittimamente, girocontate sul conto corrente n. 405.30”*”) parte appellante deduce: “*nelle conclusioni rassegnate l’attrice in primo grado ha chiesto il ricalcolo del solo conto corrente n. 405.30 [...] anche perché, in mancanza degli estratti del conto corrente 405.30 successivi al 31.12.2009, non si può affatto sostenere che quegli importi, addebitati sul conto corrente 405.30, siano stati pagati dalla correntista e siano, pertanto, anche solo in astratto, suscettibili di essere ripetuti [...] il Tribunale non avrebbe dovuto in alcun pronunciarsi sul rapporto 406.23 per il periodo successivo al 31.12.2009 [...] la ricostruzione del saldo è possibile solo per il cc 405.30 e solo fino al 31.12.2009, perché solo fino al 31.12.2009 sono stati depositati (e analizzati) gli estratti conto di entrambi i rapporti”*”.

Il motivo è infondato.

Parte attrice in primo grado aveva espressamente richiesto l’esclusione degli addebiti illegittimi operati anche sul conto anticipi 406.23 (“*accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, dei rapporti di conto corrente n. 40530 e n. 40623 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l’effetto, ordinare il ricalcolo del saldo di conto n. 40530 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società le partite indebitamente corrisposte alla Banca anche per il conto corrente n. 40623 (girocontate sul c/c n. 40530)*”).

A fronte del disallineamento tra i periodi temporali di produzione degli estratti conto dei due rapporti (per il conto corrente ordinario n. 405.30 dall’1.1.2006 al 31.12.2009; per il conto anticipi n. 406.23 dall’1.1.2006 al 31.12.2014) e del pacifico giroconto sul

conto corrente ordinario degli addebiti del conto anticipi (risultante anche dagli estratti del conto anticipi successivi al 31.12.2009), risulta del tutto corretta la scelta del Tribunale di accertare separatamente gli addebiti illegittimi sul conto corrente ordinario (ride-terminando il relativo saldo al 31.12.2009) e gli addebiti illegittimi generati dal conto anticipi e girocontati sul conto corrente ordinario, anche per il periodo successivo al 31.12.2009 (addebiti illegittimi che, per i motivi esposti trattando il secondo e terzo motivo devono limitarsi sino al secondo trimestre 2012), con pronunzia non di condanna ma dichiarativa.

7. Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello deve dichiararsi che alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 89.305,49 a credito della correntista [REDACTED] che sino al secondo trimestre 2012 [REDACTED] ha illegittimamente addebitato sul conto partitario anticipi n. 406.23 e quindi girocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 82.162,50.

“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, all'accoglimento limitato delle domande di [REDACTED] S.r.l. (con ulteriore riduzione all'esito del presente giudizio di appello) le spese possono compensarsi (non nella misura di un terzo come già disposto in primo grado ma) nella misura della metà; la residua metà delle spese di lite di [REDACTED] deve porsi a carico di [REDACTED], e si liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 6.715,00 per compensi ed € 620,50 per spese (vedi liquidazione per intero già effettuata in primo grado: “€ 1.241,00 per spese ed € 13.430,00 per compenso professionale”) e per il presente giudizio di appello in € 3.700,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale €

3.800,00; totale € 7.400,00; riduzione del 50% € 3.700,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge; le spese di CTU di primo grado possono porsi a carico di entrambe le parti nella misura della metà.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Siena n. 47/2021 pubblicata il 26 gennaio 2021 e la sentenza definitiva del Tribunale di Siena n. 125/2022 pubblicata il 12.02, così provvede:

IN PARZIALE RIFORMA

delle sentenze impugnate

1) dichiara che alla data del 31.12.2009, il saldo del conto corrente n. 405.30 era pari ad € 89.305,49 a credito della correntista [REDACTED]

2) dichiara che sino al secondo trimestre 2012 [REDACTED] ha illegittimamente addebitato sul conto partitario anticipi n. 406.23 e quindi girocontato sul conto corrente n. 405.30 competenze per € 82.162,50

3) dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] la residua metà delle spese di lite, che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 6.715,00 per compensi ed € 620,50 per spese e per il presente giudizio di appello in € 3.700,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge; pone le spese di CTU di primo grado a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna

Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. [REDACTED]

Il Presidente
Dott. [REDACTED]

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.